



COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

VI UNITA' ORGANIZZATIVA

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, CIMITERO,
DEMANIO, ECOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE.

Ordinanza n. 73/2015

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 08 Giugno 1982 n. 470 e s.m.i. recante "Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione";

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE e dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;

VISTO il D.M. 30.3.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTA la nota dell'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli in data 13/08/2015 prot. n°0051101, acquisita al protocollo generale del Comune al n.15046 del 14/08/2015, con la quale si comunica che presso il punto di campionamento n. IT015063071002, il tratto marino costiero del punto di monitoraggio suddetto è da considerare TEMPORANEAMENTE NON IDONEO alla balneazione ai sensi del D.M. Salute del 30.03.2010 articolo 2 comma 4 lettera a;

VISTA la nota dell'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli in data 14/08/2015 prot. n°0051286, con la quale si comunica che in data 12/08/2015 presso il punto di campionamento n. IT015063071002, sono stati eseguiti n.5 prelievi rispettivamente **all'interno del Golfo del Pecoriello, a 50 m a destra ed a sinistra ed a 100 metri a sinistra ed a destra del suddetto Golfo del Pecoriello;**

RILEVATO che il solo prelievo effettuato all'interno del Golfo del Pecoriello ha dato risultato non favorevole e che pertanto è da considerare TEMPORANEAMENTE NON IDONEO alla balneazione ai sensi del D.M. Salute del 30.03.2010 articolo 2 comma 4 lettera a;

RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni suddette al fine della salvaguardia dell'Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batterologici in esecuzione da parte della competente ARPAC, di provvedere **all'immediato divieto di balneazione nel tratto costiero su riportato;**

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 15 del richiamato D.Lgs. n.116/2008, i comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

CONSIDERATO che, a norma del D.M. 30/03/2010 sopra citato i Comuni trasmettono, ai **sensi dell'art. 15 del D. Lgs 30.5.2008 n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della**



COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

VI UNITA' ORGANIZZATIVA

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, CIMITERO,
DEMANIO, ECOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE.

salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

VISTO l'art. 50 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al D. L.vo 18.08.2000, n. 267, il quale demanda al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti per garantire l'Igiene e la Sanità Pubblica;

RITENUTO di dover garantire la presenza dei cartelli indicanti il divieto e di provvedere

nel più breve tempo possibile alla loro sostituzione, nel caso di asportazione o di **danneggiamento di questi ad opera di ignoti, prevedendo l'obbligo, a carico dei soggetti titolari di concessione balneare, della comunicazione immediata al Comune di Sant'Agello, nei casi sopra ricordati che riguardino di tratti di costa in concessione;**

RITENUTO altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

il **divieto temporaneo di balneazione nell'area** del Golfo del Pecoriello di questo Comune **poiché il giudizio dei risultati delle analisi effettuate dall'ARPAC su campione di acqua marina prelevato in data 12/08/2015 in corrispondenza del suindicato punto di monitoraggio è sfavorevole;**

DISPONE

che l'apposizione dei cartelli indicanti i divieti di cui sopra sia **effettuata entro 48 ore dall'emanazione della presente a cura del Ufficio Demanio** di questo Comune;

AVVISA

che, a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia del presente provvedimento viene rimessa per competenza e/o conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici: al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione, alla Regione Campania – Direzione Generale per la tutela della Salute, Al Dipartimento di **Prevenzione dell'ASL NA3 Sud, all' ARPAC di Napoli, alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, al Commissariato Pubblica Sicurezza di Sorrento, al Comando Carabinieri di Sorrento e al Comando di Polizia Municipale.**

Dalla Casa Comunale, li 14/08/2015

IL SINDACO
dott. Pietro Sagristani